



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

CIRC. N. 46

A tutti gli uffici centrali e periferici

e per conoscenza

MBAC-DG-ER
SEG
0002072 03/09/2015
Cl. 16.01.25/2.1

al Capo di Gabinetto dell'On Ministro
Al Segretario Generale
LORO SEDI

Oggetto: Elenchi Ispettori onorari

A norma dell'art 13, comma 2, lettera u del DPCM 29 agosto 2014, n. 171 la scrivente Direzione Generale "redige e cura l'aggiornamento di appositi elenchi degli ispettori onorari". La nomina degli ispettori onorari è disciplinata dalla seguente normativa, allega alla presente circolare.

- Legge 27 giugno 1907, n.368 (art 47- 52)
- Decreto presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 4
- Circolare Mibact – Segretariato Generale del 28 novembre 2008.

L'incarico, di durata triennale, viene conferito con decreto ministeriale su istanza dell'interessato. Il candidato deve presentare l'istanza corredata alla **Soprintendenza competente per materia e per territorio** con il proprio *curriculum vitae et studiorum*, con 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata, e con l'autorizzazione per il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/03. La **Soprintendenza** procede all'istruttoria accertando il possesso dei requisiti (cittadinanza, assenza di condanne penali e di motivi di incompatibilità con altri impegni pubblici o privati, unitamente al possesso di appropriate cognizioni culturali, prestigio sociale acquisito localmente, competenza), trasmette le proprie valutazioni al **Segretariato regionale competente per territorio** per la formulazione delle proposte di nomina o di rinnovo alla **Direzione generale di riferimento**. La **Direzione Generale**, effettuata l'istruttoria emetterà il decreto di nomina o di rinnovo e lo notificherà al Segretariato regionale, alla Soprintendenza e all'interessato.

Ciò premesso si richiede alla Direzioni Generali competenti che emettono il decreto di nomina e/o rinnovo di trasmettere entro il 30 ottobre p.v., alla scrivente Direzione Generale (dg-er@beniculturali.it) l'elenco degli ispettori onorari in servizio completo dei seguenti dati:

- nominativo;
- data del decreto ministeriale di conferimento o rinnovo dell'incarico;
- ambito di tutela, vigilanza, conservazione;
- Soprintendenza di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE

Caterina Bon Valsassina

Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409

Art. 44.

Ispettori archivistici onorari

Il Ministro per l'interno, udita la Giunta del Consiglio superiore degli archivi, ha facoltà di nominare ispettori archivistici onorari col compito di collaborare con i sovrintendenti archivistici nell'esercizio della vigilanza.

In particolare, gli ispettori onorari segnalano:

- a) gli archivi o i singoli documenti di cui i privati siano proprietari, possessori o detentori e che abbiano un presumibile notevole interesse storico;
- b) i documenti dello Stato e degli enti pubblici che si trovino avulsi dagli archivi cui spettano;
- c) il commercio abusivo di archivi o di singoli documenti;
- d) gli scarti di archivi o di singoli documenti compiuti senza l'osservanza delle norme previste dal presente decreto.

Gli ispettori onorari sono scelti fra gli impiegati a riposo dell'Amministrazione degli archivi di Stato, fra i membri delle società e delle deputazioni di storia patria, di associazioni e di istituti culturali, nonché fra gli studiosi in genere di discipline storiche, con particolare riguardo alla storia locale.

Gli ispettori onorari restano in carica per un triennio e possono essere confermati.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

Prot. 13538

Roma 28 NOV. 2008
Circolare n. 289

A tutti i Direttori generali

A tutti i Direttori regionali per i beni
culturali e paesaggistici

Agli Uffici ed Istituti centrali e periferici

e, p.c. Capo dell'Ufficio di Gabinetto

e, p.c. Capo dell'Ufficio Legislativo
Loro Sedi

Oggetto: Ispettori onorari

Con riferimento agli incarichi di Ispettore onorario, si ravvisa la necessità di assicurare uniformità di criteri operativi indicando una procedura a cui tutti gli uffici in indirizzo sono invitati ad attenersi.

La legge 27 giugno 1907, n. 386 istituisce la figura dell'Ispettore onorario; ne individua i compiti, che si sostanziano nella vigilanza e nell'attività informativa e di denuncia alla Soprintendenza competente, stabilisce la gratuità dell'ufficio ed il rimborso delle spese; definisce in tre anni la durata dell'incarico e prevede la possibilità di rinnovo.

Tenuto conto della estrema delicatezza dei compiti che l'Ispettore onorario è chiamato a svolgere sul territorio a supporto degli Istituti periferici, appare fondamentale accertare la competenza e l'integrità dell'interessato nonché l'effettiva necessità della collaborazione di detta figura nel contesto territoriale ed in relazione alla tipologia di beni culturali di riferimento.

Avvio del procedimento

Il procedimento viene attivato dall'**istanza dell'interessato**, contenente il riferimento ad un settore di intervento, corredata dal **curriculum vitae**, dal quale risulti la specifica professionalità e lo svolgimento di attività attinenti il settore dei beni da tutelare, nonché dall'**autorizzazione al trattamento dei dati personali** e da n. 2 foto tessera.

Nel caso di rinnovo, la documentazione dovrà essere integrata dalla relazione sull'attività svolta durante il precedente incarico, sottoscritta dal richiedente e dal Soprintendente.

La domanda va indirizzata alla Soprintendenza competente per materia in relazione al settore di intervento espresso dal candidato.

Qualora l'istanza sia presentata ad un ufficio diverso da quello sopra indicato, anche se centrale, dovrà essere tempestivamente trasmessa alla Soprintendenza competente, che, essendo l'ufficio che dovrà avvalersi della collaborazione, sarà tenuto a svolgere l'istruttoria ed effettuare le valutazioni necessarie per formulare l'eventuale proposta.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Segretariato Generale

Prot.

Roma

Nel caso in cui l'istanza riguardi più settori, la Soprintendenza che riceve la domanda curerà l'istruttoria, informando l'altra o le altre Soprintendenze interessate, acquisendone i pareri.

Istruttoria

La Soprintendenza deputata all'istruttoria avrà cura di accertare, eventualmente anche attraverso un colloquio con l'interessato, la serietà della domanda, il possesso dei requisiti per l'assunzione ai pubblici uffici, della conoscenza del territorio e della qualificazione necessaria a svolgere le funzioni proprie dell'incarico in questione.

L'Istituto, verificata la documentazione sopra indicata e richiesta l'integrazione dei documenti mancanti, qualora sussista l'effettiva necessità della collaborazione, richiederà il **benestare** alla Prefettura competente in relazione al luogo di residenza dell'interessato.

Detto Ufficio **trasmetterà**, quindi, le proprie valutazioni, corredate dagli atti istruttori e dall'indicazione della circoscrizione territoriale, **alla Direzione regionale per la formulazione della proposta** di nomina o di rinnovo alla Direzione generale di riferimento.

Provvedimento

La Direzione generale, effettuata l'istruttoria, e sentite le altre Direzioni generali interessate nel caso in cui l'incarico riguardi più settori, emetterà il **decreto di nomina** e lo **notificherà** alla Direzione regionale, alla Soprintendenza e all'interessato, trasmettendo il tesserino identificativo contrassegnato dal numero corrispondente alla sua registrazione.

Identica procedura verrà seguita in caso di revoca.

La procedura verrà curata interamente dalla Direzione generale nel caso di incarichi che debbano essere svolti su un territorio più ampio di quello regionale.

La durata del tesserino è collegata all'incarico e quindi dovrà essere sostituito in caso di rinnovo.

L'Ispettore onorario è tenuto a restituire detto documento alla scadenza o alla revoca o rinuncia.

Ogni Direzione generale provvederà alla gestione amministrativa degli Ispettori onorari, alla risoluzione del contenzioso, all'acquisizione delle relazioni finali, alla tenuta dell'**anagrafe** per il settore di competenza inserendo anche gli Ispettori per i quali abbia emesso provvedimenti e assicurandone il costante aggiornamento.

I dati relativi agli Ispettori onorari (nomine, revoche, rinunce, rinnovi, contenzioso e situazione generale) verranno inseriti nella relazione annuale sull'attività svolta.

IL SEGRETARIO GENERALE

Giuseppe Proietti

N. 386.



N. 386.

*LEGGE sul consiglio superiore, uffici e personale
delle antichità e belle arti.*

27 giugno 1907.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno il 4 luglio 1907, n. 158)

VITTORIO EMANUELE III

**PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA**

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato ;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue

CAPO I.

Della divisione degli uffici.

Art. 1.

La tutela degli interessi archeologici e artistici è esercitata, sotto la direzione del Ministero dell'istruzione, per mezzo dei seguenti uffici :

- 1° soprintendenze ai monumenti;
- 2° soprintendenze agli scavi e ai musei archeologici;
- 3° soprintendenze alle gallerie, ai musei medioevali e moderni e agli oggetti d'arte.

Art. 2.

I prefetti e le autorità che ne dipendono, i procuratori del Re e gli ufficiali di polizia giudiziaria, i funzionari e gli agenti della dogana, i sindaci, gli economi dei benefici vacanti coadiuvano le soprintendenze e gli analoghi uffici più prossimi, dando notizia di qualunque fatto che attenga alla tutela degli interessi archeologici e artistici e intervenendo dovunque lo richieda l'osservanza della legge che regola tale tutela.

La stessa coadiuvazione spetta ai fabbricieri, ai parroci, ai rettori di chiese, ed in generale a tutti i rappresentanti di quegli enti morali che posseggono cose di arte e d'archeologia.

Art. 3.

Alle soprintendenze ai monumenti spetta la custodia, la conservazione, l'amministrazione dei monumenti che sono in consegna del Ministero dell'istruzione. Ad esse spetta inoltre la vigilanza sui monumenti di proprietà privata ai termini della legge per le antichità e belle arti.

Art. 4.

Le soprintendenze ai monumenti sono le seguenti:

1. Soprintendenza di Torino. (Province di Torino, Novara, Alessandria, Cuneo col circondario di Bobbio).
2. Soprintendenza di Genova. (Province di Genova e Porto Maurizio).
3. Soprintendenza di Milano. (Province di Milano, Como, Bergamo, Sondrio, Brescia, Cremona, Pavia, meno il circondario di Bobbio).
4. Soprintendenza di Verona. (Province di Verona Mantova e Vicenza).
5. Soprintendenza di Venezia. (Province di Venezia, Belluno, Udine, Treviso, Padova e Rovigo).
6. Soprintendenza di Ravenna. (Province di Ravenna, Forlì e Ferrara).
7. Soprintendenza di Bologna. (Province di Bologna, Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena).
8. Soprintendenza di Firenze. (Province di Firenze, Lucco, Massa, Livorno, Arezzo e Pisa, meno Volterra).
9. Soprintendenza di Siena. (Province di Siena, Grosseto e la città di Volterra).
10. Soprintendenza di Perugia. (Provincia di Perugia).
11. Soprintendenza di Ancona. (Province di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli, Teramo e Chieti).
12. Soprintendenza di Roma. (Province di Roma e Aquila).
13. Soprintendenza di Napoli. (Province di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Salerno).
14. Soprintendenza di Bari. (Province di Bari, Foggia, Lecce e Campobasso).
15. Soprintendenza di Reggio Calabria. (Province di Reggio Calabria, Potenza, Catanzaro e Cosenza).
16. Soprintendenza di Palermo. (Province di Palermo, Messina, Caltanissetta, Girgenti e Trapani).
17. Soprintendenza di Siracusa. (Province di Siracusa e Catania).
18. Soprintendenza di Cagliari. (Province di Cagliari e Sassari).

Art. 5.

Le soprintendenze degli scavi e dei musei archeologici:

- a) hanno la custodia e l'amministrazione dei terreni di proprietà dello Stato in cui si eseguono gli scavi, e dei monumenti in essi esistenti;
- b) provvedono agli scavi archeologici che si eseguono per conto dello Stato;
- c) sorvegliano gli scavi che, previo regolare permesso, si eseguono dagli altri enti e da privati;
- d) invigilano affinché, a norma delle vigenti leggi, non s'intraprendano scavi clandestini, siano denunciate le scoperte fortuite e siano conservati i monumenti e gli oggetti scavati;
- e) tengono in consegna e amministrazione le raccolte governative di opere d'antichità esistenti nelle rispettive regioni;
- f) invigilano sulla conservazione e le alienazioni di simili raccolte e dei singoli oggetti posseduti da altri enti e da privati;
- g) hanno l'alta sorveglianza sugli uffici per l'esportazione per quanto riguarda oggetti d'antichità;
- h) propongono i restauri ai monumenti dell'epoca classica e ne invigilano i lavori;
- i) tengono al corrente gl'inventari e compilano i cataloghi.

Art. 6.

Le soprintendenze degli scavi e i musei sono le seguenti:

1. Soprintendenza di Torino (con il Piemonte e la Liguria).
2. Soprintendenza di Parma (province di Parma e di Piacenza).
3. Soprintendenza di Pavia (con la Lombardia).
4. Soprintendenza di Padova (col Veneto).
5. Soprintendenza di Bologna (con le province di Bologna, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Forlì e Ravenna).
6. Soprintendenza di Ancona (con le Marche e gli Abruzzi).
7. Soprintendenza di Firenze (con la Toscana e l'Umbria).
8. Soprintendenza di Roma (con la provincia di Roma).
9. Soprintendenza di Napoli (con le province di Napoli, Caserta, Avellino, Salerno, Benevento e Campobasso).
10. Soprintendenza di Reggio Calabria (con le province di Reggio Calabria, Potenza, Cosenza e Catanzaro).
11. Soprintendenza di Taranto (museo archeologico e scavi delle province di Foggia, Bari e Lecce).
12. Soprintendenza di Palermo (museo archeologico e scavi delle province di Palermo, Messina, Trapani e Girgenti).

13. Soprintendenza di Siracusa (museo archeologico e scavi delle provincie di Siracusa, Catania e Caltanissetta).

14. Soprintendenza di Cagliari (museo archeologico e scavi della Sardegna).

Art. 7.

Le soprintendenze sulle gallerie, i musei medioevali e moderni e gli oggetti d'arte :

a) tengono in consegna e amministrazione le raccolte governative di oggetti di arte del medio evo, della rinascenza e dell'età moderna ;

b) invigilano la conservazione e le alienazioni di tali raccolte e dei singoli oggetti posseduti da enti e da privati nel rispettivo territorio ;

c) hanno l'alta sorveglianza sugli oggetti d'arte appartenenti ai privati e sugli uffici di esportazione rispetto agli oggetti d'arte del medio evo, della rinascenza e dell'età moderna ;

d) tengono al corrente gl'inventari e compilano i cataloghi.

Art. 8.

Nei luoghi dove non sono gallerie, nè musei medioevali e moderni, la soprintendenza alla conservazione e alle alienazioni delle raccolte governative degli oggetti del medio evo, della rinascenza e dell'età moderna e dei singoli oggetti consimili posseduti da enti e da privati spetta alle soprintendenze ai monumenti entro il rispettivo territorio.

Art. 9.

Le soprintendenze alle gallerie, ai musci medioevali e moderni e agli oggetti d'arte sono le seguenti:

1. Soprintendenza di Torino. (Provincie di Torino, Novara, Alessandria, Cuneo, Genova e Porto Maurizio).

2. Soprintendenza di Milano. (Provincie di Milano, Como, Bergamo, Sondrio, Brescia, Cremona e Pavia).

3. Soprintendenza di Venezia. (Provincie di Venezia, Belluno, Udine, Treviso, Padova, Rovigo, Mantova, Verona e Vicenza).

4. Soprintendenza di Bologna. (Provincie di Bologna, Ferrara, Forlì e Ravenna).

5. Saprintendenza di Parma. (Provincie di Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Modena).

6. Soprintendenza di Roma. (Provincie di Roma ed Aquila).

7. Soprintendenza di Napoli. (Provincie di Napoli, Caserta, Benevento, Avellino e Salerno).

8. Soprintendenza di Firenze. (Provincie di Firenze, Lucca, Massa, Livorno, Arezzo, Pisa, Siena e Grosseto).

9. Soprintendenza di Ancona. (Province di Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli, Teramo e Chieti).

10. Soprintendenza di Siracusa. (Province di Siracusa, Catania e Messina).

11. Soprintendenza di Palermo. (Province di Palermo, Caltanissetta, Girgenti e Trapani).

12. Soprintendenza di Cagliari. (Province di Cagliari e Sassari).

13. Soprintendenza di Perugia. (Provincia di Perugia).

14. Soprintendenza di Bari. (Province di Bari, Foggia, Lecce e Campobasso).

15. Soprintendenza di Reggio Calabria. (Provincia di Reggio, Potenza, Catanzaro e Cosenza).

Art. 10.

A cominciare dall'anno finanziario 1900-910, sarà iscritta nel bilancio della pubblica istruzione la somma di lire 19,900, per la istituzione di una soprintendenza ai monumenti a Pisa.

Con decreto reale saranno determinati: la circoscrizione di tale soprintendenza; il numero e la qualità del personale che vi dovrà essere addetto.

Dallo stesso esercizio 1909-910 la tassa d'ingresso ai monumenti sottoposti alla detta soprintendenza sarà riscossa a loro vantaggio secondo le disposizioni vigenti per la tassa d'ingresso agli altri monumenti dello Stato.

Art. 11.

Con decreti reali, promossi dal ministro della pubblica istruzione sentito il parere del consiglio superiore di antichità e belle arti, si potrà modificare la circoscrizione di ciascuna soprintendenza.

Art. 12.

Le raccolte che comprendono insieme oggetti d'antichità e oggetti posteriori all'epoca classica rimarranno riunite e affidate a una sola soprintendenza o direzione a seconda della maggiore importanza dell'una o dell'altra parte della raccolta.

CAPO II.

Delle attribuzioni del personale.

Art. 13.

Il personale addetto agli uffici per le antichità e belle arti forma un ruolo unico e si suddivide nelle seguenti categorie:

- 1° Soprintendente ai monumenti, agli scavi e ai musei archeologici, alle gallerie, ai musei medioevali e agli oggetti d'arte;
- 2° Direttori;
- 3° Ispettori;
- 4° Architetti;
- 5° Disegnatori;
- 6° Segretari ed economi;
- 7° Amanuensi;
- 8° Soprastanti;
- 9° Restauratori;
- 10° Custodi.

Art. 14.

Ai soprintendenti spetta la direzione di tutti i servizi della loro circoscrizione. A loro spetta pure di dividere le varie incombenze fra i funzionari dipendenti e di vigilarne la disciplina.

In caso di temporanea assenza del soprintendente o del direttore ne farà le veci il funzionario designato dal soprintendente stesso, sotto la sua responsabilità.

Art. 15.

Ai direttori è affidata la custodia e l'amministrazione dei monumenti, dei musei archeologici, degli scavi, delle gallerie, dei musei medioevali e moderni e degli oggetti d'arte.

Art. 16.

Gli ispettori attendono presso ogni direzione alla compilazione dei cataloghi, allo studio e alla illustrazione storico-artistica dei monumenti, degli oggetti di antichità e degli scavi archeologici e a tutte quelle funzioni d'indole tecnica e scientifica che siano loro affidate dai direttori.

Ad un ispettore può essere affidato l'incarico di dirigere un museo e uno scavo o una galleria e in tal caso gli incomberanno tutte le responsabilità dei direttori.

Art. 17.

Gli architetti provvedono presso le soprintendenze ai monumenti al servizio di essi per la parte tecnica e artistica.

Fanno ispezioni agli edifici monumentali e ai ruderi per verificarne le condizioni di stabilità e proporre gli opportuni provvedimenti.

Compilano i progetti d'arte per la manutenzione e il restauro di tali edifici e ruderi.

Hanno la direzione tecnica e contabile dei lavori intorno ai monumenti.

Eseguiscono sotto la guida del direttore le opere architettoniche inerenti agli scavi.

Rivedono i progetti compilati da altre amministrazioni e da privati, quando riguardino edifici monumentali e ne possano interessare la conservazione.

Invigilano sull'esecuzione di tali progetti.

Art. 18.

I disegnatori coadiuvano gli architetti e gli ispettori nelle operazioni necessarie allo studio dei monumenti, degli scavi e degli oggetti di antichità e d'arte e nella composizione dei progetti di lavori, eseguendo rilievi, disegni, copie e quant'altro possa occorrere per l'illustrazione grafica di tali studi.

Art. 19.

I segretari attendono a tutto il servizio di amministrazione e d'ordine.

Art. 20.

L'ufficio di economo sarà affidato a uno dei segretari che abbia la necessaria attitudine e presti la dovuta cauzione. Esso terrà la cassa dell'ufficio, e avrà in consegna, sotto la propria responsabilità, gli arredi dell'istituto.

Nelle città dove sono più istituti gli uffici di economo o alcuni di essi possono essere riuniti in un solo ufficio.

Art. 21.

Gli amanuensi disimpegnano il servizio di scrittura e d'archivio.

Art. 22.

I soprastanti dirigono e sorvegliano i custodi e invigilano alla esazione delle tasse d'entrata.

Visitano le opere sottoposte alla loro vigilanza, assistono alla esecuzione di esse, tengono al corrente i libretti, i giornali, il registro delle misure e gli altri documenti inerenti alla liquidazione dei lavori.

Art. 23.

I restauratori attendono a lavori manuali di restauro nei musei archeologici e negli scavi sotto la guida e la responsabilità dei direttori.

Possono essere adibiti a tali lavori anche i custodi, qualora ne abbiano speciali attitudini a giudizio del direttore.

Art. 24.

I custodi vigilano all'integrità e pulizia dei monumenti e degli scavi, ed attendono all'integrità e pulizia dei musei archeologici, delle gallerie, dei musei medioevali e moderni e degli oggetti d'arte.

Sorvegliano gli operai che eseguono i lavori.

Attendono alla vendita dei biglietti d'entrata.

Possono essere adibiti anche a opere di servizio di pulizia degli uffici e fanno per turno la guardia di notte.

Art. 25.

I soprastanti e i custodi sono riconosciuti quali agenti di pubblica sicurezza, giusta l'art. 36 del testo unico, 21 agosto 1901, n. 409, della legge sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza a tutti gli effetti di legge.

Art. 26.

Nei casi di temporaneo bisogno potrà il Ministero dell'istruzione ordinare agli addetti a un istituto di prestare precariamente l'opera loro in un altro.

CAPO III.

Della nomina e delle promozioni del personale.

Art. 27.

Nessuno può essere nominato agli uffici delle antichità e belle arti nè essere promosso ai gradi superiori se non per concorso.

I concorsi saranno indetti dal Ministero per titoli o con esame oppure per titoli e con esame.

I concorsi agli uffici di direttore, ispettore, architetto e disegnatore si riferiranno a un ufficio determinato.

Art. 28.

Chi è nominato a un grado superiore occupa l'ultimo posto nella rispettiva graduatoria.

Chi è nominato nello stesso grado ad altra sede conserva il proprio stipendio e il proprio posto nel ruolo.

Art. 29.

I soprintendenti sono destinati per incarico del Ministero dell'istruzione tra i direttori e gli ispettori d'istituti d'arte e d'archeologia, i professori d'università e le persone che per studi o per cognizioni dimostrate sieno venute in meritata fama di singolare perizia nelle cose d'arte o di archeologia.

L'indennità di lire 1,500 annue spetta ai soprintendenti dei musei e degli scavi, ai soprintendenti delle gallerie di Torino, Milano, Venezia, Bologna, Parma, Roma, Napoli e Firenze; e ai soprintendenti dei monumenti d'Ancona, Siracusa, Palermo, Cagliari, Perugia, Bari e Reggio

Calabria, finchè anche in queste circoscrizioni non sieno istituite gallerie governative, o musei governativi, medioevali e moderni.

Art. 30.

I direttori dei musei archeologici e degli scavi, delle gallerie e dei musei medioevali e moderni sono nominati per concorso tra gli altri direttori e gli ispettori che prestano servizio da due anni in tale qualità.

Titoli principali saranno l'opera già prestata in qualità di ispettore e gli studi e le pubblicazioni fatte in materia di archeologia, di storia dell'arte, di critica artistica e simili.

La commissione giudicatrice sarà composta di due soprintendenti su i musei e le gallerie e di tre consiglieri del consiglio superiore delle antichità e belle arti.

La commissione nominerà nel suo seno il presidente e il segretario.

Art. 31.

I direttori dei monumenti sono nominati per concorso tra gli altri direttori, gli ispettori e gli architetti che prestano servizio da due anni in tale qualità. Titoli principali nel concorso saranno l'opera prestata in qualità di ispettori o architetti, gli studi e le pubblicazioni fatte in materia di archeologia, di storia dell'arte, di critica artistica, e specialmente gli studi relativi alla tecnica per la conservazione e il restauro dei monumenti.

La commissione giudicatrice sarà composta come nell'articolo precedente, sostituendosi però a due soprintendenti per i musei e le gallerie due soprintendenti per i monumenti.

Art. 32.

Nei concorsi di che ai due articoli precedenti possono prender parte anche coloro che già sono direttori in altri uffici.

Art. 33.

Gli ispettori sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame. Saranno di volta in volta indicati i titoli necessari per essere ammessi al concorso e il programma dell'esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di possedere estese e sicure cognizioni d'archeologia o di storia dell'arte.

A parità di merito sarà titolo di preferenza il diploma conseguito nelle regie scuole di archeologia o di storia dell'arte medioevale e moderna.

Al concorso a ispettore negli scavi e nei musei archeologici non sono ammessi che i laureati in lettere.

Art. 34.

Gli architetti sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame. Sono ammessi al concorso coloro che abbiano conseguito il diploma di architetto e di ingegnere civile in una scuola di applicazione per gli ingegneri, o di professore di disegno architettonico in un istituto di belle arti.

Sarà di volta in volta indicato il programma dell'esame, nel quale i concorrenti dovranno dimostrare di avere le necessarie cognizioni tecniche, artistiche e di storia dell'arte, specialmente nei riguardi dell'architettura.

Art. 35.

I disegnatori sono nominati in seguito a concorso per titoli e per esame. Saranno di volta in volta indicati i titoli necessari per l'ammissione al concorso e il programma dell'esame.

Sarà tema necessario d'esame la pratica della fotografia.

Art. 36.

I segretari sono nominati su concorso per titoli e per esame tra i licenziati dai licei, dagli istituti tecnici e dalle scuole normali.

I concorrenti debbono avere compiuto i ventun anni e non superato i trenta.

I concorsi sono giudicati a Roma da una commissione composta di un soprintendente e di un ispettore per le antichità e belle arti, di un capo divisione del Ministero dell'istruzione, di un professore di lingua italiana e di un professore di lingua francese in un istituto regio.

Art. 37.

Gli amanuensi sono nominati su concorso per esame.

L'esame consiste in prove scritte e orali intorno al comporre, alla calligrafia, all'aritmetica e allo scrivere a macchina.

Art. 38.

I restauratori sono nominati su concorso per esame. L'esame verserà intorno a esperimenti di restauro ed a saggi già eseguiti.

Art. 39.

I soprastanti sono nominati su concorso per esame tra i custodi, i restauratori e gli amanuensi, che abbiano almeno cinque anni di servizio prestato in tali qualità.

Art. 40.

I custodi sono nominati per concorso.

Sono requisiti necessari per concorrere la licenza elementare, lo stato di sana costituzione fisica, l'attestato di non riportate condanne e di buona condotta; l'età non inferiore ai 21 anno nè superiore ai 35.

Nelle nomine dei custodi sarà osservata la legge sullo stato dei sottufficiali in data 2 giugno 1904, n. 217.

Art. 41.

I concorsi agli uffici di amanuense, restauratore, soprastante e custode sono giudicati da una commissione di tre funzionari delle antichità e belle arti nominati di volta in volta dal ministro dell'istruzione.

CAPO IV.

Degli uffici di esportazione.

Art. 42.

Gli uffici per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte :

- a) invigilano sulla esportazione clandestina di tali oggetti ;
- b) rilasciano il permesso di esportazione degli oggetti di cui consente l'esportazione la legge per le antichità e belle arti ;
- c) determinano e riscuotono la tassa di esportazione a norma di detta legge ;
- d) promuovono l'esercizio del diritto spettante allo Stato di acquistare gli oggetti presentati per l'esportazione.

Art. 43.

Gli uffici di esportazione risiedono nelle città in cui è una direzione di galleria o museo e una soprintendenza ai monumenti.

Il Ministero dell'istruzione determina presso quale delle varie soprintendenze e direzioni dove risiedere l'ufficio.

Art. 44.

Fanno parte dell'ufficio di esportazione i soprintendenti e i direttori gli ispettori e gli architetti residenti nella città dov'è l'ufficio.

Il Ministero dell'istruzione designerà il funzionario che dovrà essere a capo dell'ufficio assumendo il titolo e le funzioni di direttore e indicherà quali tra i suddetti impiegati dovranno prestare ordinario servizio nell'ufficio.

È riservata sempre ai soprintendenti ed ai direttori la facoltà di eseguire essi stessi la stima e le altre operazioni relative alla esportazione o di consultare altro funzionario che ritengano singolarmente competente.

Art. 45

Il giudizio sull'esportabilità delle cose presentate per l'esportazione sarà pronunziato da tre funzionari dell'ufficio a maggioranza di voti.

Art. 46.

Con decreto reale potranno essere autorizzati uffici, enti, accademie e singole persone a fungere da uffici d'esportazione al solo effetto di rilasciare il *nulla osta* per la esportazione di oggetti d'arte contemporanea.

CAPO V.

Degli ispettori onorari e delle commissioni provinciali.

Art. 47.

Coadiuvano alla tutela e alla conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte:

- a) gli ispettori onorari;
- b) le commissioni provinciali.

Art. 48.

In ogni circondario o comune in cui parrà opportuno sarà nominato per decreto reale uno o più ispettori onorari dei monumenti e degli scavi.

La circoscrizione dell'ispettorato onorario è determinata di volta in volta nel decreto di nomina.

Art. 49.

Gli ispettori onorari vigilano sui monumenti e gli oggetti di antichità e d'arte esistenti nel territorio di loro giurisdizione, e danno notizia alla soprintendenza competente di quanto può interessare la conservazione e la custodia, promuovendo i necessari provvedimenti.

La stessa vigilanza esercitano sotto la dipendenza della soprintendenza competente, su gli scavi già in corso e su quelli che saranno permessi in avvenire, curando l'osservanza delle disposizioni di legge e denunziando gli abusi.

Adempiono, inoltre, a tutte le incombenze che siano loro affidate dalle soprintendenze in materia di tutela monumentale e artistica.

Art. 50.

Gli ispettori durano in carica tre anni, e potranno essere rieletti.

Anche prima della scadenza dei tre anni, essi potranno essere dispensati dal loro ufficio, ove non vi attendano con diligenza e la loro opera non si dimostri giovevole agli interessi dell'amministrazione.

Art. 51.

Il loro ufficio è gratuito.

Essi hanno diritto al rimborso delle spese che giustificheranno aver dovuto sostenere per determinate incombenze che siano state loro commesse.

Art. 52.

L'ispettore onorario che esce di carica dovrà far consegna al pubblico funzionario che sarà designato dal Ministero di tutti gli atti e documenti che egli detenesse per ragione del suo ufficio.

Uguale obbligo spetta all'erede dell'ispettore.

Il Ministero provvederà affinché siano consegnati al nuovo ispettore quelli fra i detti atti e documenti, che gli siano necessari per il suo ufficio.

Art. 53.

È istituita in ciascun capoluogo di provincia una commissione per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte.

Art. 54.

Le commissioni provinciali danno parere sopra ogni argomento riguardante la tutela e la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte della rispettiva provincia su cui siano interrogate dalle soprintendenze o dal Ministero.

Possono di loro iniziativa far proposte relative alla conservazione dei monumenti, all'esecuzione di scavi, ad acquisti di oggetti d'antichità e d'arte utile ai musei e alle gallerie nazionali, provinciali, comunali nel territorio di loro circoscrizione.

Art. 55.

La commissione provinciale si compone di non meno di sette commissari, nominati per decreto reale.

I soprintendenti dei monumenti, dei musei e gallerie della provincia ne fanno parte di diritto.

La commissione nomina nel suo seno il presidente e il segretario.

Art. 56.

La commissione si adunerà presso la pretettura.

Il presidente, almeno cinque giorni prima della convocazione della commissione, invierà ai singoli commissari l'ordine del giorno.

L'adunanza è valida quando intervengano almeno quattro commissari.

Art. 57.

Le commissioni provinciali tengono due sessioni annuali, la prima nel mese di maggio, la seconda del mese di novembre.

Possono essere convocate straordinariamente altre volte, quando il Ministero lo richieda o il presidente lo creda opportuno.

Art. 58.

Le funzioni di commissari provinciali sono gratuite.

Ai commissari residenti fuori della città dove ha luogo l'adunanza spetta il rimborso della spesa di viaggio.

Art. 59.

Nessun verbale o estratto di verbale delle commissioni provinciali può essere pubblicato nè comunicato a persona estranea senza il permesso del Ministero.

CAPO VI.

Del consiglio superiore di antichità e belle arti.

Art. 60.

È istituito un consiglio superiore per le antichità e belle arti composto di ventun consiglieri.

È ripartito in tre sezioni: la prima per le antichità, la seconda per l'arte medioevale e moderna, la terza per l'arte contemporanea.

A ciascuna sezione sono aggregati due consiglieri supplenti.

Art. 61.

Ciascuna sezione è composta di sette consiglieri. Quelli delle due prime sezioni sono nominati con decreto reale su proposta del ministro della pubblica istruzione. Tre della terza sono eletti dagli artisti italiani, con le norme da stabilire nel regolamento, essendo scelti uno tra gli architetti, uno tra gli scultori e l'altro tra i pittori; gli altri quattro sono nominati con decreto reale.

Art. 62.

Quando nella legge si fa richiamo al consiglio superiore s'intende designata quella sezione che è competente a conoscere per ragioni di materia.

Art. 63.

Una giunta di nove consiglieri scelti dal ministro nel seno del consiglio, dà pareri su tutti gli argomenti d'urgenza i quali non possono essere deferiti, senza danno per l'indugio, alle distinte sezioni.

Art. 64.

Fino a quando non sia costituito il consiglio superiore, le sue funzioni saranno esercitate dalla commissione centrale per i monumenti e le opere di antichità e arte e dalla giunta superiore di belle arti.

CAPO VII.

Disposizioni generali.

Art. 65.

Il ruolo organico del personale dei monumenti, approvato col decreto reale 15 settembre 1895, n. 604, e quello del personale delle gallerie, del

musei e degli scavi, approvato con i decreti reali 11 marzo 1897, n. 96, e 29 giugno 1902, n. 365, sono aboliti.

Ad essi è sostituito il ruolo unico per il personale addetto agli uffici per le antichità e belle arti secondo la tabella A annessa alla presente legge.

Sono abolite del pari le disposizioni dall'art. 1 all'art. 61 del regolamento approvato con decreto reale 17 luglio 1904, n. 431, non che tutte quelle disposizioni che siano contrarie alla presente legge.

Art. 66.

La riforma organica di cui all'art. 65 sarà completamente attuata nei tre esercizi finanziari 1907-908, 1908-909, 1909-910, ed all'uopo il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1907-908 le necessarie variazioni per l'aumento della spesa, provvedendo altresì alla prelevazione dai capitoli corrispondenti ai capitoli 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 76, 81, 82 e 97 del bilancio per l'esercizio 1906-907 delle somme indicate nella tabella B.

Art. 67.

La maggiore spesa di lire 393,998.95 graverà sui tre esercizi predetti nel modo seguente:

1907-908.	.	.	per L. 271,798.20
1908-909.	.	.	» » 70,000.00
1909-910.	.	.	» » 52,200.75

Art. 68.

Per la prima applicazione del presente ruolo saranno nominati ai posti del nuovo organico con il grado e l'anzianità che loro spetta gli impiegati di ruolo che attualmente occupano i posti corrispondenti.

Il giudizio sulla corrispondenza tra i gradi e le rispettive classi del presente ruolo e i gradi e le rispettive classi dei due ruoli fin oggi in vigore sarà pronunciato da una commissione da nominarsi dal ministro dell'istruzione.

Le pronuncie della commissione avranno lo stesso effetto di quelle delle commissioni giudicatrici dei concorsi.

Art. 69.

Gli straordinari, i comandati, e così gli avventizi e gli operai custodi, inservienti, scrivani, che attualmente prestano servizio nell'amministrazione delle antichità e belle arti, potranno, nella prima applicazione del ruolo stesso e al seguito di deliberazione della commissione suddetta, es-

sere nominati agli uffici cui all'articolo precedente, eccettuato quello di direttore, prendendo posto, dopo i funzionari di ruolo, nell'ultima classe del grado a cui ciascuno sarà assegnato. I posti a cui, a norma della legge 2 giugno 1904, n. 217, hanno diritto i sottufficiali, saranno a loro conferiti dopo il collocamento in ruolo del personale predetto, di mano in mano che si faranno vacanti.

Art. 70.

Eccettuato sempre il posto di direttore, la commissione suddetta formerà un elenco di funzionari di ruolo che hanno ordinariamente e lodevolmente coperto uffici appartenenti a categoria diversa da quella a cui appartengono. I funzionari stessi potranno essere trasferiti alla categoria corrispondente alle funzioni che esercitano, di mano in mano che si avranno posti disponibili.

Al momento del passaggio da una categoria all'altra assumeranno il nuovo grado con l'anzianità che loro sarebbe spettata, se avessero fatto passaggio di categoria nella prima applicazione della presente legge.

Art. 71.

I direttori attualmente incaricati potranno prender parte al concorso per i posti di direttori effettivi.

Quelli che rimarranno incaricati ed hanno, anzichè un'indennità, uno stipendio, lo conserveranno.

Art. 72.

I professori ordinari di archeologia o di storia dell'arte o di altre materie strettamente affini in una università del regno possono sostenere contemporaneamente, e soltanto per incarico, un ufficio dell'amministrazione delle antichità e belle arti.

Coloro che, essendo già impiegati in detta amministrazione, assumeranno un insegnamento universitario come sopra non potranno rimanere nel ruolo dell'amministrazione se non per incarico.

Ciascuno degli uffici a stipendio fisso contemplati nella presente legge, anche se coperto per incarico, tranne il caso previsto nel primo comma, è incompatibile con l'esercizio di qualunque professione e con ogni altro pubblico impiego stabile e retribuito. Non potrà in nessun caso essere tollerata qualsiasi occupazione che risulti incompatibile con l'orario normale e con gli altri doveri dell'ufficio.

Art. 73.

Al personale straordinario, a quello avventizio ed a quello degli operai custodi, inservienti e scrivani, così qualificati nelle tabelle annesse al

bilancio dell'istruzione 1906-907, che saranno nominati agli uffici del nuovo ruolo con uno stipendio minore della retribuzione che attualmente percepiscono, sarà corrisposta la differenza come retribuzione personale a rate mensili a carico dei capitoli del personale, nei quali vengono all'uopo trasportate le somme necessarie.

Art. 74.

Non sono ammessi, sotto qualunque titolo, come *comandati* agli uffici delle antichità e belle arti impiegati di altri uffici.

E vietato ai direttori di adibire operai ad uffici di custodia, a servizio continuo o simili.

Art. 75.

Con regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il parere del Consiglio di Stato, saranno determinate le norme per l'esecuzione della presente legge.

Per il consiglio superiore delle antichità e belle arti sarà stabilito che sia presieduto dal ministro o per lui da un vice-presidente di sua scelta; che ogni sezione abbia un vice-presidente di nomina ministeriale; che i membri del consiglio durino in carica tre anni e possano essere riconfermati. Saranno inoltre determinate le materie riservate al consiglio plenario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1907.

VITTORIO EMANUELE

Luogo del Sigillo. V. Il Guardasigilli ORLANDO.

RAVA.

RUOLO ORGANICO

**del personale dei monumenti, dei musei, delle gallerie
e degli scavi d'antichità**

29	29	Soprintendenti coll'indennità di	L. 1,500	L. 43,500	43,500
41	4	Direttori incaricati coll'indennità di	» 1,500	» 6,000	167,500
	2	» con lo stipendio di	» 6,000	» 12,000	
	4	» »	» 5,000	» 20,000	
	11	» »	» 4,500	» 49,500	
	20	» »	» 4,000	» 80,000	
71	11	Ispettori a	» 3,500	» 38,500	207,500
	38	» »	» 3,000	» 114,000	
	22	» »	» 2,500	» 55,000	
31	9	Architetti a	» 3,500	» 31,500	91,500
	10	» »	» 3,000	» 30,000	
	12	» »	» 2,500	» 30,000	
72	4	Segretari a	» 4,000	» 16,000	185,500
	7	» »	» 3,500	» 24,500	
	15	» »	» 3,000	» 45,000	
	16	» »	» 2,500	» 40,000	
	30	» »	» 2,000	» 60,000	
38	18	Disegnatori a	» 2,500	» 45,000	85,000
	20	» »	» 2,000	» 40,000	
15	5	Restauratori a	» 1,500	» 7,500	19,500
	10	» »	» 1,200	» 12,000	
40	10	Amanuensi a	» 1,600	» 16,000	55,000
	15	» »	» 1,400	» 21,000	
	15	» »	» 1,200	» 18,000	
72	2	Soprastanti a	» 3,500	» 7,000	153,000
	4	» »	» 3,000	» 12,000	
	30	» »	» 2,500	» 75,000	
	10	» »	» 2,000	» 20,000	
	20	» »	» 1,500	» 30,000	
569	159	Custodi a	» 1,500	» 238,500	689,500
	205	» »	» 1,200	» 246,000	
	205	» »	» 1,000	» 205,000	

L. 1,697,500

P R O S P E T T O

delle somme che si trasportano nel bilancio del 1907-908 al capitolo corrispondente a quello 66: « Musei, gallerie e scavi di antichità e monumenti - uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti d'antichità e d'arte - personale (spese fisse) » del bilancio 1906 907 dai capitoli del bilancio 1907-908 corrispondenti ai seguenti del bilancio 1906-907.

Cap. 67	L. 359,104. c3
» 68	» 30,000. —
» 70	» 18,147. 75
» 71	» 1,200. —
» 73	» 803. —
» 75	» 3,303. —
» 76	» 19,128. 20
» 81	» 11,750 —
» 82	» 6,819. —
» 97	» 1,200. —
								L. 451,455. 58

Roma, addì 27 giugno 1907.

Vista, d'ordine di S. M.
 Il ministro della pubblica istruzione
 RAVA.